

Disposizioni stralciate dalla Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno (ddl n. 1264 - Stralcio I).

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e Territorio' (IV) il 7 novembre 2016.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 324 del 9 novembre 2016 e n. 331 del 7 dicembre 2016.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 331 del 7 dicembre 2016.

Relatore: Maggio Maria Leonarda.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 393 del 14 dicembre 2016, n. 394 del 20 dicembre 2016, n. 395 del 21 dicembre 2016, n. 400 del 10 gennaio 2017, n. 401 dell'11 gennaio 2017, n. 402 del 17 gennaio 2017 e n. 405 del 24 gennaio 2017.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 405 del 24 gennaio 2017.

(2017.4.199)090

LEGGE 26 gennaio 2017, n. 2.

Norme transitorie in materia di elezioni degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

**REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Norme transitorie in materia di elezioni degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

1. Al fine di evitare sovrapposizioni con le elezioni amministrative e regionali e consentire al Parlamento di modificare la legge di riassetto delle ex province regionali e delle Città metropolitane, in seguito all'esito referendario del 4 dicembre 2016, all'articolo 6, comma 2, ed all'articolo 14 bis, comma 8 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "tra l'1 dicembre 2016 ed il 26 febbraio 2017" sono sostituite dalle parole "tra l'1 ed il 31 dicembre 2017".

2. Alla lettera d) dell'articolo 1 della legge regionale 27 ottobre 2016, n. 23, le parole "non oltre il 26 febbraio 2017" sono sostituite dalle parole "non oltre il 31 dicembre 2017".

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 gennaio 2017

Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica

**CROCETTA
LANTIERI**

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

Gli articoli 6 e 14 bis della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città

metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risultano rispettivamente i seguenti:

«Art. 6 - *Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale.* - 1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale di elezioni amministrative, è fissata preventivamente con delibera del Consiglio del libero Consorzio comunale. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra l'1 e il 31 dicembre 2017.

3. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni del libero Consorzio comunale ed è pubblicato, anche online, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. In prima applicazione della presente legge, il decreto di indizione delle elezioni di cui al comma 1 è emanato dal Presidente della Regione almeno 45 giorni prima della data delle elezioni.

5. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, dei comuni del libero Consorzio comunale. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

6. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale. Non è candidabile il sindaco sospeso di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 235/2012.

7. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto del libero Consorzio comunale può prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del Presidente, a decorrere dal primo rinnovo successivo all'elezione da svolgersi con le modalità di cui al presente articolo. Qualora gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane che rappresentino la maggioranza della popolazione della Regione prevedano l'elezione diretta, il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che stabilisce le modalità di elezione diretta a suffragio universale del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano.»

«Art. 14-bis - *Consiglio metropolitano.* - 1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. Il Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

a) il regolamento per il proprio funzionamento;
b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolitano.

3. Il Consiglio metropolitano approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

4. Il Consiglio metropolitano propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) quattordici componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;
b) diciotto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.

6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18.

7. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

8. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale di elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della pre-

sente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra l'1 e il 31 dicembre 2017.

8-bis. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni della Città metropolitana ed è pubblicato, anche online, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.».

Nota all'art. 1, comma 2:

L'articolo 1 della legge regionale 27 ottobre 2016, n. 23, recante "Norme transitorie in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Norme transitorie in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta.

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 2, le parole "tra l'1 ottobre ed il 30 novembre 2016" sono sostituite dalle parole "tra 1° dicembre 2016 ed il 26 febbraio 2017";

b) all'articolo 14-bis, comma 8, le parole "tra l'1 ottobre ed il 30 novembre 2016" sono sostituite dalle parole "tra 1° dicembre 2016 ed il 26 febbraio 2017";

c) all'articolo 18, dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:

"4-quinquies. In via transitoria, per i comuni nei quali si è proceduto al rinnovo degli organi con riduzione del numero dei consiglieri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, l'indice di ponderazione, ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché dell'elezione del Consiglio metropolitano, è incrementato, utilizzando un coefficiente correttivo stabilito con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubbli-

ca, in misura tale da garantire parità di trattamento tra i comuni appartenenti alla medesima fascia demografica all'interno dell'ente di area vasta di appartenenza in relazione al valore del voto ponderato.";

d) all'articolo 51, comma 1, le parole "e comunque non oltre il 30 novembre 2016" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2017".

2. Il decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di cui al comma 4-quinquies dell'articolo 18 della legge regionale n. 15/2015, come introdotto dal comma 1, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1283

«Norme transitorie in materia di elezioni degli organi della Città metropolitana di Palermo».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, Lantieri, il 13 gennaio 2017. Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 13 gennaio 2017.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 292 del 17 gennaio 2017 e n. 293 del 18 gennaio 2017.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 293 del 18 gennaio 2017.

Relatore: Giovanni Di Giacinto.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 404 del 18 gennaio 2017 e n. 405 del 24 gennaio 2017.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 405 del 24 gennaio 2017.

(2017.5.265)050